

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. *omissis* del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, e vertente

TRA

LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETÀ S.R.L.
SOCIETÀ S.R.L.

OPPONENTI

E

BANCA

OPPOSTA

Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. *omissis*/2015 (n. *omissis*/2015 R.G.)

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 5.5.2015, *omissis*, in proprio e quale legale rappresentante della SOCIETÀ S.r.l., proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. *omissis*/2015, emesso il 23.2.2015 e inoltrato per la notificazione tramite il servizio postale il 15.4.2015, con cui il Giudice del Tribunale di Roma aveva intimato loro e a *omissis*, in via solidale, di pagare la somma di euro 28.410,47, oltre gli interessi convenzionali di mora successivi al 1.10.2014 sull'importo capitale di € 27.678,92 e le spese processuali, alla ricorrente BANCA, quale mandataria della SOCIETÀ DI LEASING S.P.A., a titolo di canoni pattuiti con il contratto di locazione finanziaria n. *omissis*, stipulato il 22.7.2010 dalla società intimata con la SOCIETÀ DI LEASING S.P.A. e avente a oggetto il bene immobile sito in *omissis*, censito nel relativo Catasto Fabbricati al foglio *omissis*, mappale *omissis*, subalterno *omissis* (documento n. 4 del fascicolo monitorio).

Nel ricorso era stato esposto che, con questo contratto, la SOCIETÀ S.R.L. si era obbligata a pagare il complessivo corrispettivo € 1.058.869,09 oltre I.v.a., suddiviso in duecento sedici canoni, il primo pari a € 28.019,34 oltre I.v.a., pagato alla stipulazione del contratto, e gli ulteriori canoni mensili consecutivi, ciascuno dell'importo di € 4.794,65, decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla consegna e al collaudo del bene immobile avvenuto il 22.7.2010 (documento n. 5);
che, con atto costitutivo della fideiussione del 22.7.2010, *omissis* e il L.R.P.T. DELLA SOCIETÀ S.R.L. avevano garantito le obbligazioni di pagamento assunte dalla società utilizzatrice, fino alla concorrenza dell'importo di €1.382.720,27 (documento n. 6);

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Daniela Gaetano, n. 24553 del 22 dicembre 2018

che, con lettera raccomandata del 8.9.2014, la società concedente si era avvalsa della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 21 del contratto di leasing e aveva chiesto ai suindicati obbligati il rilascio del bene locato e il pagamento del complessivo importo di € 33.658,27 inclusa I.v.a., a titolo di canoni maturati dal 1.4.2014 (documento n. 7).

Gli opposenti proponevano al Tribunale di Roma la domanda:

“In accoglimento dell’opposizione proposta, Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, primariamente

A. verificare la regolarità dell’atto ingiuntivo n. omissis/2015 trib. Civ. Roma, dei pedissequi correlati e della loro notifica, e, per l’ipotesi di accertata nullità formale come evidenziata in espositiva, dichiarare la stessa;

B. comunque, non concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. omissis/2015 trib. Civ. Roma, non fondato su credito certo, liquido ed esigibile;

C. comunque, in via principale e riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità del combinato disposto delle clausole ex artt. 11-21-23 di cui alle condizioni generali della locazione finanziaria n. omissis SOCIETÀ DI LEASING S.P.A., per eccessiva onerosità del contratto a causa della violazione a) delle norme in materia di usura ed anatocismo bancario, b) delle norme sulla trasparenza bancaria, c) degli artt. 1344,1354,1382-1384 c.c.;

D. per l’effetto, accertato il cumulo usurario, analogicamente applicare l’art. 1815 2° comma c.c. e dichiarare la gratuità del negozio di locazione finanziaria n. omissis;

E. dichiarata la nullità come nel capo C., per l’ipotesi in cui nessuna o minore somma sia dall’opponente dovuta all’opposta, revocare, annullare, dichiarare inefficace o ridurre l’ingiunzione n. omissis /2015 trib. Civ. Roma;

F. dichiarata la nullità come nel capo C. e per l’effetto di cui al capo D., condannare l’opposta a restituire alla società opponente euro 75.644,86, versati a titolo di interessi in esecuzione del Contratto;

G. accertare il danno occorso all’opponente a causa della condotta posta in essere dall’opposta (lesiva dei principi di correttezza, di lealtà, di buona fede, anche in fase precontrattuale, nonché violativa delle norme cd. antiusura) e quindi condannarla al pagamento in favore della SOCIETÀ S.R.L. della somma che risulterà quantificata all’esito del presente processo o dovuta secondo equità; in via subordinata,

H. sempre con riferimento alla locazione finanziaria n. omissis, accertata la violazione della normativa antiusura, tenuto conto del complessivo costo del credito e, come in capo C. dichiarata la nullità delle clausole contra legem, altresì tenuto conto di quanto finora versato dalla SOCIETÀ S.R.L. alla SOCIETÀ DI LEASING S.P.A., pari a euro 201.048,14 ed in ultimo considerato che l’immobile in leasing è stato reimmesso in carico all’opposta, ergo lo stesso è utile alla vendita, verificare e dichiarare se e quali somme siano ancora effettivamente dovute dalle opposenti all’opposta; in via ulteriormente subordinata,

I. nella denegata ipotesi di mancata dichiarazione della nullità nel capo C., considerata la specie concreta, ridurre per manifesta eccessività l’indennizzo previsto dall’art. 23 del Contratto ai sensi di quanto disposto dall’art. 1384 c.c.

Con vittoria di spese, onorari e competenze, inclusa la maggiorazione a titolo di spese generali se dovuta, l’I.V.A., la C.P.A. e gli altri accessori come per legge”.

Preliminarmente, gli opposenti eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo, deducendo che era stato notificato senza la procura rilasciata dalla SOCIETÀ DI LEASING S.P.A. alla società ricorrente e rilevavano la *“assoluta illeggibilità dei timbri di congiunzione tra i fogli della copia del ricorso notificata alla società attrice a mezzo di posta elettronica certificata”*.

Nel merito, assumevano che il credito vantato dalla controparte non era certo, liquido ed esigibile, avuto riguardo alla lettera contenente la manifestazione di volontà di cui all’art. 1456 c.c., con cui era stato richiesto anche il pagamento di € 931.064,61, a titolo di penale,

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Daniela Gaetano, n. 24553 del 22 dicembre 2018

oltre il rilascio del bene immobile, e considerato l'indeterminato importo di "Commissioni per operazioni e servizi accessori", nonché di "spese, imposte e tasse", rispettivamente, di cui agli articoli 9 e 10 del contratto di leasing.

Eccepcionano l'inosservanza della legge n.108 del 1996 e la nullità della clausola relativa agli interessi moratori e, citando gli articoli 20, 21 e 23 di tale contratto, intitolati, rispettivamente, Decadenza dal beneficio del termine, Risoluzione anticipata ed effetti e Indennizzo a favore del concedente, assumendo che l'esercizio della facoltà ex art. 1456 c.c. e il diritto azionato per il pagamento degli interessi contrastavano con tale legge, in quanto il "costo complessivo del finanziamento", in base a tali clausole, gravava sulla società utilizzatrice "per un tasso effettivo globale pari al 38,95%...ben al di sopra, dunque, del tasso soglia del 5,55% fissato (per la categoria di riferimento del leasing oggetto d'analisi) dal decreto del M.E.F. alla data del 22.07.2010".

La parte opponente deduceva che andava considerata la data di stipulazione del contratto, a prescindere dall'epoca del pagamento, in base all'art. 1, c.1, D.L. 29.12.2000, n. 394, convertito nella legge n.28.2.2001, n. 24, recante l'interpretazione autentica della legge 7.3.1996, n. 108;

che andavano considerati gli interessi applicati e le commissioni, remunerazioni richieste e tutte le spese, escluse le imposte, in base all'art.1, c. 4°, L. 108/1996 e doveva essere compreso nel calcolo del TAEG qualsiasi onere economico a carico del cliente;

che era stato superato il limite degli interessi di cui alla legge n. 108 del 1996 e andava applicato l'art. 1815, comma 2°, c.c., con la conseguenza che la controparte avrebbe dovuto "ottenere il rimborso del solo capitale finanziato, senza interessi, costi, commissioni o simili remunerazioni, perché il prestito – dichiarata la nullità delle clausole che [avevano] previsto il cumulo usurario – [doveva] intendersi a titolo gratuito" e avrebbe potuto conseguire il pagamento di "euro 933.978,00 (originario importo finanziato) meno quanto già versato dalla SOCIETÀ S.R.L. dal 22.07.2010 al 01.06.2014 (di cui euro 75.644,86 per interessi) – ovvero per un importo omnia pari ad euro 732.929,86 – meno quanto ricavato dalla vendita dell'immobile (di cui, dal 26.02.2015, la banca [aveva] riavuto il possesso). E anzi, all'esito della vendita del prefato bene regolarmente rilasciato, detta Concedente [avrebbe dovuto] restituire alla SOCIETÀ S.R.L. il quid pluris per l'ipotesi eventualmente ottenuto rispetto al quantum inferibile dalla ora riportata differenza (come previsto dall'art. 21 V comma Contratto)."

A norma dell'art. 168 bis, comma IV, c.p.c., la prima udienza era differita al giorno 23.9.2 e, in data 28.7.2015, BANCA si costituiva in giudizio, quale mandataria della SOCIETÀ DI LEASING S.P.A., e contestava la fondatezza dell'opposizione, proponendo la domanda:

"Piacchia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto, giacché l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione; al contrario è evidente il fondamento giuridico delle pretese creditorie derivanti dalla polizza inter partes sottoscritta;

ancora in via preliminare, in subordine, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto nei confronti e comunque della Sig.ra omissis, giusta la natura autonoma della garanzia prestata, nonché la ricorrenza dei presupposti previsti ex lege;

in ogni caso, ancora in via preliminare, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 164, comma IV, c.p.c. e 163, comma III, n. 4, c.p.c., la nullità della avversa domanda di accertamento della pattuizione ed applicazione degli interessi usurari nel contratto di locazione finanziaria e, per l'effetto, emettere i conseguenti provvedimenti ex art. 164 c.p.c.;

nel merito, rigettate tutte le domande avversarie, giacché inammissibili ed infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente l'opposto decreto n. omissis (R.G. n. omissis); Con la vittoria delle spese e dei compensi di lite, oltre accessori come per legge."

In particolare, la società opposta esponeva che la procura generale alle liti rilasciata dalla SOCIETÀ DI LEASING S.P.A., insuscettibile di notificazione, era stata allegata al ricorso monitorio; che il rapporto di locazione finanziaria era stato risolto di diritto per il mancato pagamento dei canoni periodici; che l'eccezione d'inosservanza della legge n. 108 del 1996 era generica, in quanto non era stato indicato il riferimento ai soli interessi moratori ovvero alla loro sommatoria con gli interessi corrispettivi, né specificati i riferimenti temporali circa l'usura originaria o sopravvenuta.

La parte opposta assumeva che gli interessi moratori erano esenti dal limite previsto dalla legge n. 108 del 1996, che, comunque, era stato rispettato con l'applicazione della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 11 sub II) delle condizioni generali di contratto.

Accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c., assegnato il termine per lo svolgimento della procedura di cui all'art. 5 del D. L.vo 28/2010, che aveva luogo con esito negativo, erano concessi i termini previsti dall'art. 183, c.VI, c.p.c..

Prodotta documentazione, all'udienza del 20.6.2018 le parti precisavano le conclusioni, richiamando i rispettivi atti introduttivi, e la causa passava in decisione, con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. e indicati in complessivi ottanta giorni.

L'eccezione preliminare non è fondata, in quanto la parte opposta ha prodotto il fascicolo del procedimento monitorio, che contiene copia della procura, rilasciata da *omissis* in favore della BANCA, con l'atto rogato il 26.11.2008 dal notaio *omissis* (repertorio n. 525010, raccolta n. *omissis*), che riguarda il compimento di attività di natura sostanziale e processuale, anche a norma dell'art. 77 c.p.c. (documento n. 3).

Il fascicolo monitorio contiene anche la copia dell'atto di fusione per incorporazione SOCIETÀ DI LEASING S.P.A. in *omissis* rogato il 16.12.2008 dal notaio *omissis* (repertorio n. *omissis*, raccolta n. *omissis*), il cui articolo 4, intitolato Statuto della Società incorporante, al punto a), prevede la "modifica della denominazione sociale da '*omissis* alla SOCIETÀ DI LEASING S.P.A.'" (documento n. 2).

L'ulteriore parte dell'eccezione preliminare in parola è irrilevante, non essendo stata contestata la notificazione del testo integrale del ricorso monitorio e del pedissequo decreto opposto.

Ciò posto, si rileva che la parte opponente non ha prodotto documentazione idonea a sostegno della domanda, avendo allegato la relazione di un tecnico di fiducia, corrispondenza, decreti ministeriali ex L. 108/1996 ed estratto conto.

Nessuno di questi documenti dimostra l'addebito degli interessi di mora, né pagamenti eseguiti a qualsiasi titolo da SOCIETÀ S.R.L. nel corso del rapporto contrattuale di locazione finanziaria, e non è stata ammessa la consulenza tecnica d'ufficio invocata dalla parte opponente con la memoria istruttoria del 13.4.2016, in considerazione del principio secondo cui: "La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati." (Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 30218 del 15.12.2017, ivi, Rv. 647288-01; conf. Cass., Sez. 6-L, ordinanza n. 3130 del 8.2.2011) e in quanto: "La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Daniela Gaetano, n. 24553 del 22 dicembre 2018

allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio.” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 16552 del 6.8.2015, ivi, Rv. 636500-01).

Il contratto di locazione finanziaria de quo è stato concluso con le pattuizioni di cui all'espositiva che precede e SOCIETÀ S.R.L. si è obbligata a pagare i canoni mensili ivi specificati.

La parte opponente non ha provato la corresponsione alla concedente il leasing i canoni alle scadenze pattuite, né il rilascio del bene immobile, né ha fornito documentazione comprovante i pagamenti effettuati ad alcun titolo.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui: *“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666).” (Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del 12.4.2006; Sez. 2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009; Sezione 2, sentenza n. 936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015; 16952/2016).*

Il rapporto contrattuale di locazione finanziaria si è risolto di diritto per effetto della comunicazione alla SOCIETÀ S.R.L. della volontà della società concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa, contenuta nell'art. 20 del contratto di leasing, secondo cui anche il mancato pagamento di un canone mensile avrebbe potuto comportare la risoluzione del rapporto per inadempimento della parte utilizzatrice.

L'estratto conto aggiornato alla data del 1.10.2014 indica le ragioni di credito azionate in sede monitoria e riferite a importi a titolo di capitale per canoni mensilmente dovuti e interessi, con riguardo alle fatture specificate, che sono dovuti, in quanto corrispondono alle pattuizioni contrattuali e il credito in parola è stato azionato per il pagamento dei canoni e interessi di mora maturato fino al 8.9.2014, quando l'attuale parte opposta ha comunicato alla società utilizzatrice la volontà di risolvere il contratto per inadempimento in base all'art. 20 delle

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Daniela Gaetano, n. 24553 del 22 dicembre 2018

condizioni generali di contratto, contenente la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.

L'art. 11 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria, rubricato "Interessi convenzionali di mora", contiene la clausola di salvaguardia, che prevede: "I) ferma restando la facoltà per il Concedente di ricorrere a quanto disposto alle successive clausole 20 e 21, l'Utilizzatore, in caso di ritardo nel pagamento dei canoni e di ogni diversa somma dovuta nonché in ogni ipotesi di mancato rispetto della valuta o di un qualsiasi pagamento, dovrà corrispondere al Concedente, senza necessità di preavviso o di formale costituzione in mora, gli interessi convenzionali di mora, calcolati utilizzando il tasso individuato come Euribor 3 Mesi divisore 365, quale pubblicato da 'Il Sole 24 Ore', man mano in vigore, con la maggiorazione di nove punti, dalla data di decadenza dell'obbligazione a quella del saldo effettivo, qualora il tasso indicato nelle Condizioni Particolari al punto 'tasso degli interessi convenzionali di mora' fosse diverso da quello sopra convenuto (Euribor 3 mesi, divisore 365, più nove punti), si applicherà ovviamente il tasso indicato nelle Condizioni Particolari. II) Qualora alla data di stipulazione del presente contratto il risultato di tale calcolo (Euribor 3 Mesi, divisore 365, + 9 punti) risultasse maggiore del cd "tasso soglia" vigente con riferimento alla classe di importo alla quale è riconducibile il presente contratto di locazione finanziaria, il tasso per il calcolo degli interessi convenzionali di mora resterà definitivamente determinato per tutto la durata della locazione finanziaria nell'Euribor 3 mesi, divisore 365 quale pubblicato da 'Il Sole 24 Ore', man mano in vigore, maggiorato delle differenza fra il tasso soglia vigente alla data di stipulazione del presente contratto e l'Euribor 3 mesi, divisore 365 pubblicato alla data medesima da 'Il Sole 24 Ore' con arrotondamento al punto percentuale (vale a dire all'intero) inferiore. III). Le parti si danno reciprocamente atto che per 'tasso soglia' si deve intendere il tasso effettivo globale medio riferito ad anno, praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche od integrazioni, relativo al trimestre solare precedente a quello nel quale viene stipulato il presente contratto, quale pubblicato con apposito Decreto del Ministero del Tesoro, aumentato della metà, il tutto come previsto dal comma 4 dell'articolo 2 della Legge predetta. IV [...]". (documento n. 4 del fascicolo monitorio).

Questa clausola esclude la configurabilità dell'usura, in quanto, prevede la riduzione dell'interesse moratorio nei limiti previsti dalla legge n. 108 del 1996, in ragione di eventuali variazioni del tasso pattuito, avuto riguardo alla data dell'inadempimento, con il meccanismo per cui, in caso di superamento di detto limite, la misura degli interessi moratori è ricondotta al limite massimo previsto dalla legge appena indicata.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 350 del 2013 non ha affermato che il tasso corrispettivo degli interessi va cumulato al tasso di mora, avendo stabilito che "si intendono usurari gli interessi che superano il tasso stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori".

Questi ultimi si applicano in via eventuale, ovvero quando il debitore sia costituito in mora nel pagamento dei canoni, e non è stata fornita dimostrazione della concreta applicazione o il pagamento di tassi di mora eccedenti il limite previsto dalla legge n. 108 del 1996, nell'inosservanza dell'art. 8 del contratto di leasing.

L'eccezione di nullità della precitata clausola è generica, essendo stata contestata l'inosservanza della legge n. 108 del 1996, senza alcuna specifica indicazione di eventuali operazioni comportanti l'applicazione di interessi a tasso usurario e in difetto di produzione dei relativi decreti ministeriali inerenti all'intero periodo di durata del rapporto contrattuale ovvero alle mensilità durante le quali si è verificato il ritardo nel pagamento dei canoni (cfr.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Daniela Gaetano, n. 24553 del 22 dicembre 2018

Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 8742 del 26.6.2001; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 11706 del 5.8.2002).

Si rileva, inoltre, che il pagamento del corrispettivo globale della locazione finanziaria è stato suddiviso nei canoni periodici previsti nel contratto, che è un negozio con funzione di finanziamento a scopo di godimento, annoverabile tra i contratti ad esecuzione continuata o periodica, in cui gli interessi sono compresi nei canoni, non si cumulano con gli interessi di mora, né comportano l'adozione di strumenti finanziari, definiti dall'art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 (recante «disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari»: c.d. legge Sim) e dall'art. 1 del D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, *«testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»*.

La SOCIETÀ S.R.L. è una società commerciale che ha stipulato il contratto di locazione finanziaria nello svolgimento dell'esercizio dell'attività d'impresa, situazione che comporta l'inapplicabilità alla presente fattispecie della disciplina inerente a TAEG e ISC, in quanto il provvedimento della Banca d'Italia in data 29 luglio 2009, intitolato *«Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti»* si applica alle operazioni di credito ai consumatori, mentre le operazioni di locazione finanziaria non ricadono tra le prescrizioni della Sezione II, paragrafo n. 8 di questo testo, come prescrive il precedente paragrafo n. 1, che individua l'ambito applicativo della disciplina con riferimento a: *«depositi; certificati di deposito (secondo quanto previsto dalla sezione I); finanziamenti (mutui, aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII»*.

Nel distinguere il leasing finanziario dagli altri finanziamenti, questa disposizione preclude che il primo possa essere annoverato in quest'ultima categoria.

Non si configura la componente degli interessi corrispettivi in ciascun canone di locazione finanziaria e, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio estensibile anche al cd. leasing traslativo, secondo cui: *«In tema di leasing di godimento, il canone pattuito - anche se la sua funzione causale è prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari e degli utili di rischio di impresa - ha comunque natura di corrispettivo per l'uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest'ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso. Alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale, gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1284 cod. civ.»* (Cass., Sez. III, sentenza n. 14760 del 4.6.2008, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 603327) e, inoltre: *«L'art. 1283 cod. civ. presuppone che una somma sia dovuta a titolo interessi»* [...] ma, al contrario, il canone, nel contratto di leasing, è dovuto dall'utilizzatore come corrispettivo del godimento del bene da parte sua, mentre non rileva il dato economico che il canone, oltre ad essere commisurato al prezzo di acquisto sorsato dal concedente, sia di regola comprensivo, con ammortamento, spese di gestione e margine di profitto dell'impresa, anche dell'interesse sul capitale investito.» (Cass., Sez. III, sentenza 29.3.1996, n. 2909).

Si rileva, inoltre, che è stato provato che le persone fisiche intimate con il decreto ingiuntivo de quo hanno prestato fideiussione a favore della parte concedente il leasing, fino alla concorrenza di €1.382.720,27, a garanzia delle obbligazioni di pagamento assunte dalla

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Daniela Gaetano, n. 24553 del 22 dicembre 2018

società utilizzatrice con il contratto di locazione finanziaria (documento n. 6 del fascicolo monitorio).

Per quanto riguarda l'eccepita nullità dell'art. 23 delle condizioni generali di locazione finanziaria, rubricato Indennizzo a favore del Concedente, si rileva che non risulta che la SOCIETÀ DI LEASING S.P.A. abbia conseguito il pagamento di un importo maggiore rispetto a quello che avrebbe ricevuto dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali e, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità: *“In tema di leasing immobiliare, al fine di accertare se sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 c.c., la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene, occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, tenuto conto che, anche alla stregua della convenzione di Ottawa sul leasing internazionale 28 maggio 1988, recepita con l. 14 luglio 1993 n. 259, il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto.”* (Cass. civ., sez. III, 17.1.2014, n. 888, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 629425).

Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità: *“Deriva da ciò che per decidere se apportare, o meno, una riduzione, e di quale entità, all'indennità convenzionalmente stabilita dalle parti il giudice dovrà avere riguardo, in relazione all'ammontare complessivo delle rate rimosse, al valore obiettivo della cosa, al tempo per il quale il compratore ne ha avuto l'uso e il godimento e allo stato in cui viene restituita”* (Cass. civ., Sez. 1, sentenza 28.6.1995, n. 7266), ma nella specie questa valutazione non può avere luogo, in quanto non è stato esercitato il diritto al pagamento della penale di cui all'art. 23 del contratto di leasing, né sono stati provati il rilascio del bene immobile e la sua riallocazione sul mercato.

Al rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo seguono le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o domanda, eccezione e deduzione, respinge l'opposizione de qua e condanna la SOCIETÀ S.R.L., in persona del legale rappresentante, e il L.R.P.T., in via solidale, a rifondere alla BANCA le spese processuali, che liquida in euro 1.200 fase di studio, 900 fase introduttiva, 1.600 fase di trattazione e istruttoria, 1.700 fase decisoria), oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.

Roma, 15.12.2018

Il Giudice
Daniela Gaetano

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*